

# SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 576-bis

## DISEGNO DI LEGGE

conseguente allo stralcio - deliberato dall'Assemblea nella seduta del  
1° giugno 1988 - degli articoli 50, 51, 52 e 53

DEL

### DISEGNO DI LEGGE n. 576

*(«Disciplina delle offerte pubbliche di azioni e obbligazioni e misure per  
il mercato mobiliare»)*

d'iniziativa dei senatori BERLANDA, ALIVERTI, BEORCHIA, COLOMBO,  
DE CINQUE, FAVILLA, LEONARDI, PATRIARCA, RUFFINO, SANTALCO,  
TRIGLIA, ABIS, GUZZETTI, FONTANA Elio, LOMBARDI, ZECCHINO,  
MORA, PERUGINI, REZZONICO, REBECCHINI, VERCESI, PINTO,  
DI LEMBO, DONATO, MAZZOLA, MELOTTO, GOLFARI, BAUSI,  
ACQUARONE e AZZARETTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 23 OTTOBRE 1987

Delega al Governo per la disciplina del fenomeno di gruppo  
nonchè della negoziazione di titoli quotati effettuata sulla base  
di informazioni riservate

**DISEGNO DI LEGGE**

## Art. 1.

1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, con uno o più decreti aventi valore di legge ordinaria, entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, norme intese a:

a) regolare nei suoi diversi atteggiamenti il fenomeno di gruppo, i poteri e le responsabilità di gruppo, in modo da:

1) garantire che l'azione del gruppo si attui senza pregiudizio dell'interesse dei soci e dei creditori delle società controllate e che delle strutture organizzative e finanziarie del gruppo, nonché dei risultati globalmente conseguiti, sia data adeguata informazione attraverso bilanci consolidati di gruppo e apposite relazioni da redigersi annualmente;

2) prevedere, sulla base anche delle esperienze acquisite nell'area comunitaria e al fine della realizzazione della politica di gruppo, la creazione di regimi contrattuali di più stretta integrazione economica, stabilendo idonee garanzie a tutela dei soci e dei creditori delle società interessate;

3) determinare la rilevanza, sotto l'aspetto tributario, del grado di intensità dell'integrazione economica;

b) disciplinare le negoziazioni di titoli quotate alla borsa valori o al mercato ristretto effettuate direttamente o indirettamente da soggetti che, nell'esercizio della loro professione o funzione, dispongono di informazioni riservate relative ad una rilevante modificazione dell'andamento economico, finanziario e patrimoniale della società o ente emittente;

c) incentivare progressivamente, per una maggior tutela del pubblico risparmio, la concentrazione in borsa o al mercato ristretto delle negoziazioni sui titoli ivi quotati, effettuate da intermediari finanziari.

## Art. 2.

1. I decreti di cui all'articolo 1 sono emanati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, sentito il parere, da esprimersi entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta, di una Commissione parlamentare composta da 15 senatori e da 15 deputati, nominati, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, dai Presidenti delle rispettive Assemblee.

## Art. 3.

1. È istituita, alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri, una Commissione consultiva per assistere il Governo nella predisposizione e nel coordinamento delle iniziative e degli interventi concernenti la disciplina del mercato mobiliare. La Commissione provvede in particolare a presentare al Presidente del Consiglio proposte relative alle norme delegate di cui all'articolo 1.

2. La Commissione è composta da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri di grazia e giustizia, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e delle partecipazioni statali, nonché da un rappresentante della Banca d'Italia, da un rappresentante della Commissione nazionale per le società e la borsa (Consob), da un agente di cambio e da non più di cinque esperti in materie giuridiche, fiscali e finanziarie.

3. I componenti la Commissione consultiva sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, che ne determina anche l'indennità, anche in deroga ad ogni contraria disposizione degli ordinamenti di appartenenza.

4. La Commissione è costituita per la durata di un anno.

Art. 4.

1. All'onere derivante dall'applicazione dell'articolo 3, previsto in lire 100 milioni, si provvede a carico dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri.